



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

- Provincia di MESSINA -

IMU ANNO 2019

SI AVVISANO I CONTRIBUENTI CHE RIMANE FISSATO AL 16 GIUGNO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IMU ANNO 2019.

L'Amministrazione comunale **NON HA** modificato le aliquote IMU, pertanto l'acconto in scadenza al **16.06.2019** dovrà essere versato secondo le aliquote stabilite per il 2018, di seguito riepilogate:

* **Aliquota ordinaria: 0,76 per cento;**

* **Aliquota dello 0,20 per cento** per gli immobili adibiti ad abitazione principale, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, l'imposta va versata applicando la detrazione di €.200,00.

L'IMU NON E' DOVUTA:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- per terreni agricoli (il Comune di Gioiosa Marea, rientra tra quelli aventi diritto all'esenzione);
- per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso;
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- per un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'Art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n.557;
- per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce).

LA BASE IMPONIBILE DELL'IMU E' RIDOTTA DEL 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre l'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'Art. 10 del Codice di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n.42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.

L'IMPOSTA E' RIDOTTA AL 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431.

MODALITA' DI VERSAMENTO:

Il versamento in acconto deve essere effettuato, utilizzando il Mod. F24, presso gli sportelli di qualunque Agente della riscossione o Banca convenzionata e presso gli Uffici Postali.

Il codice Comune da indicare nel Mod. F24, per il Comune di Gioiosa Marea, è "**E043**".

Il Codice tributo da indicare nel Mod. F24 (*per le sole tipologie interessate al pagamento*) è:

3912 = per abitazioni principali e relative pertinenze;

3916 = per le aree fabbricabili;

3918 = per altri fabbricati;

3925 = per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - Stato;

BASE IMPONIBILE:

Per i fabbricati è la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale "A" (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali "C/2, C/6 e C/7";

- 140 per i fabbricati del gruppo catastale "B" e delle categorie catastali "C/3, C/4 e C/5";

- 80 per i fabbricati delle categorie catastali "A/10 e D/5";

- 65 per i fabbricati del gruppo catastale "D" (escludi i "D/5");

- 55 per i fabbricati della categoria catastale "C/1";

Per le aree edificabili, la base imponibile è il valore venale dell'area in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La Giunta Municipale, con deliberazione n.255 del 30.12.2011, ha rideterminato il valore medio venale delle aree edificabili.

QUOTA STATALE:

Dall'1.1.2013, è riservato allo Stato solo il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale "D", applicando l'aliquota ordinaria dello 0,76 %.

L'ufficio tributi, **sito in via G. N. Gatto, n.115**, è a disposizione di tutti i cittadini per fornire chiarimenti ed ulteriori informazioni che possono essere richiesti, anche telefonicamente, al numero **0941 - 363304**.

Gioiosa Marea, lì 14.05.2019



IL SINDACO

(Dott. SPANO' Ignazio Alfonso)

Ignazio Spano